

TORNATA DEL 23 LUGLIO

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE IN TUTTE LE PROVINCE DEL REGNO DELLE LEGGI PEL DECIMO DI GUERRA.

PRESIDENTE. Viene in seguito la proposta di legge concernente l'applicazione delle leggi 5 e 9 luglio 1859 e 5 dicembre 1861, alle tasse di qualsivoglia specie.

Darò lettura della legge:

“ *Articolo unico.* Le disposizioni delle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3442 e 3487, e 5 dicembre 1861, numero 362, sull'aumento del dieci per cento a titolo di sovrimposta di guerra, sono anche applicate in tutte le provincie del regno alle tasse di qualsivoglia specie, che sono imposte dalle seguenti leggi:

“ 1° Legge 21 aprile 1862, numero 585, sulle tasse di registro;

“ 2° Legge 21 aprile 1862, numero 586, sulle tasse di bollo;

“ 3° Legge 21 aprile 1862, numero 587, sulla tasse di manomorta;

“ 4° Legge 6 maggio 1862, numero 593, sulle tasse ipotecarie.

“ L'aumento del decimo è applicabile dal giorno dell'attivazione di ciascuna delle precitate leggi. „

RICCIARDI. Domando la parola, se non è altro, per uno schiarimento.

Mi sembra che le tasse sulle quali si vuole imporre una sovratassa sieno posteriori a quelle del decimo di guerra da noi votato nella tornata del 21 dicembre dell'anno scorso. Ora nessuna legge può avere effetto retroattivo. Il mio voto dipenderà dalle dichiarazioni che saranno per farsi dall'onorevole relatore.

CAVALLINI, relatore. Il progetto di legge del quale si tratta ha e deve avere naturalmente effetto retroattivo, in questo senso che deve applicarsi dal giorno in cui furono promulgate le nuove tasse sul registro, sul bollo, sulle manimorte e sulle tasse ipotecarie: e non può essere altrimenti. Il decimo di guerra colpiva già tutte quelle quattro imposte. Le stesse imposte principali vennero recentemente dal Parlamento modificate.

Niuno oserà contestare che nelle deplorabili contingenze in cui versa il pubblico erario fosse intendimento di tutti i tre Poteri legislativi, allora quando sancivano quelle modificazioni, di mantenere ferma la sovrimposta di guerra. Ma siccome, quando si tratta del pagamento delle imposte, ognuno si studia di cercare modo per ischermirsene, così non è a meravigliarsi che sia sorto in alcuni luoghi il dubbio, se il decimo di guerra fosse applicabile alle dette tasse quali ora sono modificate.

Ora, dal momento che è accertato che tale dubbio, sebbene senza ombra di alcun fondamento, si è sollevato, e che il dubbio acquistò poscia una certa consistenza per il fatto del Ministero, il quale stimò opportuno di scioglierlo, mediante la presentazione di un apposito progetto di legge è dovere nostro di dare immediatamente a questo progetto la nostra approvazione.

Non è dunque questione di estendere il decimo di guerra ad altre tasse, ma soltanto di dichiarare che il

decimo di guerra è applicabile, o, per dir meglio, continua ad essere applicabile alle tasse di registro, di bollo, di manomorta e di ipoteca, quantunque dette tasse siano state, non ha guari, modificate.

Vede così l'onorevole Ricciardi che il progetto di legge non è altro che un progetto di legge dichiarativa e nulla più, ed egli sa che indole delle leggi d'interpretazione, delle leggi *declaratorie* è che devono applicarsi dal giorno in cui andarono in esecuzione le leggi principali alle quali esse si riferiscono.

RICCIARDI. Ricavo dalla risposta dell'onorevole Cavallini che a tutti gli aggravi che esistevano già ne sarà aggiunto uno nuovo. *Amen.*

PRESIDENTE. Se non v'è più alcuno che faccia osservazioni, la discussione generale s'intenderà chiusa.

(È chiusa la discussione generale.)

È aperta la discussione sull'articolo unico.

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende approvarlo, si alzi.

(È approvato.)

VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNA TASSA UNIFORME SULLE CARTE DA GIUOCO

PRESIDENTE. Prima dello squittinio segreto su questa legge si potrebbe procedere ad altra legge che probabilmente non darà luogo a grave discussione, quale è quella della tassa sulle carte da giuoco. (*Segni d'assenso*)

La discussione generale sopra questa legge è aperta.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale sarà chiusa.

(La discussione generale è chiusa.)

TORRIGIANI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Torrigiani ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI, relatore. Ho chiesto la parola unicamente per avvertire che nella pubblicazione che si è fatta della relazione e dello schema di legge riprodotto nel resoconto ufficiale è incorso un errore, ossia la ripetizione dell'articolo 9.

Dico questo solamente per dare uno schiarimento alla Camera, affinché non ne nasca una confusione dell'articolo 9 del primo progetto di legge coll'articolo modificato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Se la Camera approverà il progetto, il vero testo che si stamperà nel resoconto sarà quello che oggi votiamo.

“ Art. 1. Le carte da giuoco fabbricate nell'interno del regno a mazzi di 40 o meno saranno assoggettate ad una tassa di centesimi 27 per ogni mazzo.

“ Se il mazzo oltrepasserà questo numero di carte, la tassa sarà di centesimi 50. „

Pongo ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli):